

INTERPELLO N. 18/2014

L'applicazione dell'art. 41, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

INTERPELLO: VISITE MEDICHE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI SERVIZIO

Le visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro? E devono comunque essere retribuite come ore di lavoro?

A inoltrare l'istanza d'interpello è stata l' **Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB)** che ha chiesto il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'USB chiede di sapere:

- se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità sanitaria, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se può essere svolta anche al di fuori dal normale orario di servizio;
- se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio, deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.

In merito all'istanza si osserva che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli **obblighi del datore di lavoro** con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. E, tra l'altro, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli **obblighi del lavoratore** quale *soggetto attivo del processo di sicurezza*".

L'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa. E' evidente però che *l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione della stessa fuori dal normale orario di lavoro*".

La Commissione ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.